

FAQ – Intervento codice 222507

DOMANDA: Nell'Allegato A – *Domanda di indennizzo per le imprese di pesca* – è richiesto di dichiarare il periodo di armamento di ciascuna imbarcazione compreso tra il 28 febbraio e il 31 dicembre 2026. Considerato che il termine per la presentazione delle istanze relative al bando di cui al DRD n. 646 del 6 agosto 2026 è fissato alle ore 10.00 del 14 settembre 2026, quali periodi di armamento devono essere dichiarati dal richiedente? In particolare, il periodo successivo al 31 agosto 2026 e fino al 31 dicembre 2026 deve essere considerato quale periodo di armamento a prescindere dall'effettivo esercizio dell'attività?

RISPOSTA: No. Il periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2026 non può essere considerato automaticamente quale periodo di armamento dell'imbarcazione.

Il paragrafo 6 – *Concessione ed erogazione dell'indennizzo* – del bando relativo all'intervento codice 222507, approvato con DRD n. 646 del 6 agosto 2026, prevede che l'indennizzo riferito all'intero periodo di ammissibilità, compreso tra il 28 febbraio e il 31 dicembre 2026 (307 giorni), sia erogato in due fasi:

- un **pagamento intermedio**, relativo al periodo compreso tra il 28 febbraio e il 31 agosto 2026, corrispondente a 6,16 mesi;
- un **pagamento finale**, relativo al periodo residuo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2026, corrispondente a 4,07 mesi, da liquidare nell'anno 2027.

La suddivisione dell'erogazione in due pagamenti non comporta alcuna presunzione di continuità dell'armamento dell'imbarcazione fino al 31 dicembre 2026. L'indennizzo è infatti riconosciuto esclusivamente con riferimento ai periodi di effettivo armamento ricadenti nel periodo di ammissibilità.

Pertanto, in sede di presentazione dell'istanza, il richiedente dovrà dichiarare, per ciascuna imbarcazione per la quale è richiesto l'indennizzo, **i periodi di armamento effettivamente intercorsi tra il 28 febbraio 2026 e la data di presentazione della domanda**, secondo quanto previsto dalla documentazione allegata al bando.

Ai fini del pagamento intermedio saranno presi in considerazione esclusivamente i periodi di effettivo armamento compresi tra il **28 febbraio e il 31 agosto 2026**, comprovati dalla documentazione prevista dal bando, ivi compresa la copia del Ruolino di Equipaggio.

Con riferimento al periodo successivo al 31 agosto 2026, il beneficiario non è tenuto, al momento della presentazione della domanda, a dichiarare periodi di armamento futuri e non ancora verificatisi.

Ai fini dell'erogazione del **pagamento finale**, previsto nell'anno 2027, l'Amministrazione procederà alla verifica degli effettivi periodi di armamento intercorsi tra il **1° settembre e il 31 dicembre 2026**, sulla base delle informazioni e della documentazione acquisibile presso le competenti Autorità e/o richiesta al beneficiario. L'importo del saldo sarà conseguentemente determinato sulla base dei soli periodi di effettivo armamento accertati.

Resta pertanto fermo che **nessun indennizzo potrà essere riconosciuto per periodi nei quali l'imbarcazione non risulti effettivamente in armamento**.

DOMANDA

Con riferimento ai criteri di selezione previsti dal bando relativo all'intervento codice 222507, considerata la natura indennitaria della misura, è possibile eliminare o modificare il criterio che attribuisce un punteggio premiale in relazione alla data di presentazione della domanda?

RISPOSTA

Ai sensi degli articoli 72, paragrafo 1, lettera a), e 73 del Regolamento (UE) 2021/1060, le operazioni cofinanziate devono essere sottoposte a una procedura di selezione sulla base dei criteri e delle procedure stabiliti dall'Autorità di Gestione. In attuazione di tali disposizioni, il PN FEAMPA 2021-2027 ha adottato specifici criteri di selezione che prevedono l'attribuzione di un punteggio alle operazioni.

In attuazione di tale disposizione, per il PN FEAMPA 2021-2027 sono stati adottati specifici **criteri di selezione delle operazioni**, che trovano applicazione anche all'intervento codice 222507 e che prevedono l'attribuzione di un punteggio alle operazioni ammissibili.

Pertanto, anche se l'intervento in esame ha natura indennitaria e non assume carattere competitivo in senso sostanziale, le operazioni devono comunque essere sottoposte alla procedura di selezione e deve essere loro attribuito il relativo punteggio sulla base dei criteri approvati.

Nel caso specifico, tuttavia, **il punteggio conseguito non determina l'accesso o meno all'indennizzo**: come espressamente previsto dal bando, indipendentemente dal punteggio ottenuto, tutte le istanze ritenute ammissibili ricevono l'indennizzo spettante. Qualora le risorse disponibili non risultino sufficienti, l'importo dell'indennizzo potrà essere proporzionalmente rimodulato rispetto all'ammontare complessivo delle richieste ammissibili.

Ne consegue che il criterio relativo alla data di presentazione della domanda, pur non assumendo nel caso dell'intervento 222507 una funzione selettiva sostanziale ai fini dell'accesso all'indennizzo, **rientra nella griglia dei criteri di selezione adottata per il PN FEAMPA e applicabile all'intervento** e deve pertanto essere applicato secondo le modalità previste dal bando. Il bando regionale, infatti, richiama espressamente il documento "Criteri di selezione" adottato dall'Autorità di Gestione nazionale.

DOMANDA

È possibile, per le imprese di acquacoltura interessate da fenomeni di moria dovuta ad eventi climatici o ad insorgenze di problemi sanitari che abbiano determinato rilevanti perdite di produzione negli anni 2024 e 2025, assumere quale annualità di riferimento la produzione commercializzata nell'anno 2023 in luogo di quella relativa al 2025?

RISPOSTA

La metodologia ordinaria prevista per le imprese di acquacoltura assume quale parametro dimensionale per il calcolo dell'indennizzo la quantità di prodotto direttamente realizzato in azienda e commercializzato nell'anno **2025**.

Tuttavia, **limitatamente alle imprese operanti nel settore della mitilicoltura**, può essere utilizzata, in luogo del 2025, la produzione commercializzata nell'anno **2023**, qualora sia oggettivamente dimostrato che la produzione degli anni 2024 e 2025 sia stata significativamente compromessa da fenomeni di moria riconducibili all'eccezionale incremento delle temperature delle acque verificatosi nel 2024.

Tale possibilità trova giustificazione nel fatto che gli eventi verificatisi nel 2024 possono avere determinato non soltanto la mortalità del prodotto destinato alla commercializzazione, ma anche quella del seme necessario al successivo ciclo produttivo, producendo quindi effetti sulla capacità produttiva dell'impresa anche nell'annualità 2025. In tali circostanze, la produzione commercializzata nel 2025 potrebbe non risultare rappresentativa dell'ordinaria capacità produttiva dell'impresa.

L'utilizzo dell'annualità 2023 costituisce pertanto una **deroga circoscritta alla sola individuazione dell'annualità di riferimento utilizzata quale parametro dimensionale per il calcolo dell'indennizzo** e non modifica né il periodo oggetto dell'indennizzo, che resta compreso tra il 28 febbraio e il 31 dicembre 2026, né gli altri parametri e coefficienti previsti dalla metodologia.

L'applicazione della deroga è subordinata alla verifica, da parte dell'Organismo Intermedio, della sussistenza del nesso tra la riduzione o l'assenza della produzione commercializzata negli anni 2024 e 2025 e gli eventi di moria connessi all'eccezionale incremento delle temperature delle acque. Tale circostanza dovrà essere comprovata mediante **idonea documentazione probatoria**, quale documentazione tecnico-scientifica, attestazioni o provvedimenti delle Amministrazioni competenti, certificazioni delle Autorità competenti o ulteriori elementi oggettivi idonei a comprovare gli effetti dell'evento sulla capacità produttiva dell'impresa.

Per le imprese di mitilicoltura che non dimostrino tali condizioni, nonché **per le altre tipologie di imprese di acquacoltura**, resta fermo il riferimento ordinario alla produzione commercializzata nell'anno 2025.